



COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia



Regolamento del Bilancio partecipato del Comune di Berlingo

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 05 del 07/02/2015

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Definizione e finalità	3
Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione.....	3
Art. 3 Aveni diritto alla partecipazione	4
CAPO II PROCEDURA PARTECIPATA	4
Art. 4 Fasi e modalità della partecipazione	4
Prima fase - Informazione	4
Seconda fase - Consultazione, raccolta delle proposte.....	4
Terza fase - Valutazione delle proposte	5
Quarta fase - Documento della partecipazione	5
Art. 5 Istituti e forme della partecipazione	6
Art. 6 Azioni di promozione della partecipazione	6
Art. 7 Bilancio sociale di Mandato.....	6
CAPO III NORME FINALI	7
Art. 8 Risorse	7
Art. 9 Revisione del regolamento.....	7
Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali	7
Art. 11 Pubblicità del regolamento	7
Art. 12 Entrata in vigore	7

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Berlingo. Il Bilancio partecipato si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, da parte dell'Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. Il Comune di Berlingo, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2

Ambiti tematici della partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche da sottoporre alla procedura partecipata.

Possono essere oggetto del bilancio partecipato le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:

- a) Ambiente, ecologia e sanità
- b) Lavori pubblici
- c) Attività sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

L'Assessorato al Bilancio del Comune di Berlingo è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipato.

Art. 3 Aventi diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Berlingo, ovvero:

- a) Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

CAPO II PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 4 Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipato si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase - Informazione

La fase iniziale della partecipazione riguarda l'informazione. Il Comune di Berlingo renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione. L'informazione sarà avviata mediante la convocazione di apposita **Assemblea pubblica** e apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.

Seconda fase - Consultazione, raccolta delle proposte

Entro il termine riportato dall'avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell'apposita **scheda di partecipazione** e presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso. La scheda di partecipazione potrà altresì essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

La presentazione delle osservazioni, proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- tramite inserimento nel raccoglitore posto all'ingresso degli uffici comunali;
- tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata.

Le proposte, osservazioni e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 2). Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione

potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta, osservazione ovvero progetto.

Potranno essere, altresì, svolti più incontri pubblici, che costituiranno la sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta delle osservazioni, proposte e progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.

Terza fase - Valutazione delle proposte

Le proposte, osservazioni e progetti presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificate dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai Responsabili dei servizi competenti in materia, dal Sindaco e dagli Assessori e dai Presidenti delle Commissioni.

Le proposte, osservazioni e progetti verranno distinte in:

1. **Segnalazioni:** piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
2. **Interventi:** opere o interventi di interesse di scala comunale che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.

I criteri con i quali si valutano le proposte, osservazioni e progetti sono i seguenti:

- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Caratteristica dell'innovazione;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Quarta fase - Documento della partecipazione

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato "**Documento sulla partecipazione**".

Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune.

Art. 5

Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6

Azioni di promozione della partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.
2. A tale fine l'Amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali coordinatori, facilitatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure interne o esterne all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.
3. L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.
4. L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 7

Bilancio sociale di Mandato

L'Amministrazione renderà conto degli interventi proposti dai cittadini durante il ciclo del bilancio partecipato e realizzati nel corso del mandato amministrativo nel bilancio sociale di fine mandato.

CAPO III NORME FINALI

Art. 8 Risorse

L'Amministrazione comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata.

Art. 9 Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge.

Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipato.

Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 11 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente
